

337
/10
SIL



REG. GEN. 540/08
CRON. N. 2134
DECISA IL 17/3/10
DEP. MIN. 12 APR. 2010
PUBBL. 12 APR. 2010

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO

SEZIONE LAVORO

La Corte di Appello di Salerno - Sezione del Lavoro - nelle persone dei magistrati:

dott. Matteo Casale	Presidente rel.
dott. Romano Gibboni	Consigliere
dott.ssa Alessandra Chianese	Consigliere

ha pronunciato all'udienza del 17.3.2010 la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio di appello iscritto al n. 540 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2008 vertente

TRA

1) CONSIGLIO di STATO e 2) PRESIDENZA del CONSIGLIO dei MINISTRI, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, presso cui ope legis domiciliario al Corso Vittorio Emanuele, n. 58;

APPELLANTI

E

ORLANDO Giuseppe, rappresentato e difeso, in virtù di mandato a margine della memoria difensiva di costituzione in questo grado, depositata il 19.10.2009, dall'avv. Domenico Ventura, presso lo studio del quale è elettivamente domiciliato in Salerno alla via Domenico Scaramella, n° 15/B;

APPELLATO

OGGETTO: Procedura concorsuale per il passaggio da una posizione economica all'altra all'interno della stessa area professionale - Appello avverso la sentenza n. 104/2008 emessa dal Giudice del lavoro del Tribunale di Salerno.

CONCLUSIO

per gli appellanti: in totale accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza appellata, rigettare il ricorso proposto da controparte, siccome infondato, con vittoria di spese del doppio grado del giudizio;

per l'appellato: rigettare l'appello, con la conferma della sentenza gravata e con vittoria delle spese e degli onorari del giudizio, con attribuzione.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato nella cancelleria della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno in data 11.5.2007, il CONSIGLIO di STATO e la



PRESIDENZA del CONSIGLIO dei MINISTRI iniziavano, avendone interesse, giudizio di merito che accertasse l'inammissibilità e la infondatezza della domanda, già proposta, con ricorso ex art. 700 c.p.c. depositato il 24.1.2007, da Orlando Giuseppe, dipendente di ruolo del Consiglio di Stato, posizione C1 ed in servizio presso il Tar Campania di Salerno, accolta dal giudice del cautelare con decisione depositata il 20.3.2007, con cui lo stesso impugnava, chiedendone la sospensione,

a) il decreto del 28.11.2006 n. 142, successivamente conosciuto, a firma del Segretario Generale del Consiglio di Stato, di approvazione della graduatoria di merito dei candidati al corso di riqualificazione per l'accesso all'area C – posizione economica C3 – profilo professionale di Coordinatore, formulata dalla Commissione esaminatrice, in parte qua, e laddove viene data in ogni caso priorità ai candidati provenienti dalla posizione economica immediatamente inferiore;

b) il decreto del 24.12.2004 n. 130 del Segretario generale del C.d.S. contenente il bando di indizione del concorso, in parte qua;

c) il contratto collettivo integrativo di Amministrazione (CCIA) sottoscritto il 2.12.2003 con le OO.SS. nella parte in cui stabilisce testualmente che "ai fini della collocazione nelle graduatorie finali delle procedure selettive per le posizioni economiche C3 e B3 verrà data in ogni caso priorità ai candidati provenienti dalla posizione



economica immediatamente inferiore (ai sensi dell'art. 15, lett. B), punto b) del precitato c.c.n.l.);

d) il decreto del 6.5.2005 n. 64/2005 del Segretario generale del C.d.S., in parte qua;

e) l'art. 15, lett. B), punto b), del c.c.n.l. 1998-2001, ove occorra, se lesivo e se interpretato nel senso avverso;

f) ~~tutti gli atti posti in essere in conseguenza della distorta interpretazione.~~

Il giudice, in sede cautelare, dopo aver rilevato che, vertendosi in ipotesi di progressione economica nell'ambito della stessa fascia contrattuale (da C1 o C2 a C3), la giurisdizione apparteneva al giudice ordinario ed alla specifica competenza del giudice del lavoro, alla stregua della univoca attuale giurisprudenza delle Sezioni Unite della Cassazione, accoglieva l'istanza, ritenendo la sussistenza sia del fumus boni iuris che del periculum in mora, e, per l'effetto, disapplicava il c.c.i.a. del 2.12.2003 nella parte in cui, al punto 1), dopo aver stabilito che alla procedura selettiva per l'accesso alla posizione economica B3 e C3 potevano essere ammessi anche i dipendenti rispettivamente appartenenti alla posizione economica B1 e C1, aveva previsto che "ai fini della collocazione nelle graduatorie finali delle procedure selettive per le posizioni economiche C3 3 B3 verrà data in ogni caso *priorità* ai candidati provenienti dalla posizione economica immediatamente



inferiore" ai sensi dell'art. 15, lett. B), punto b) del c.c.n.l.; disapplicava, conseguentemente il bando di concorso (decreto del 24.12.2004 n. 130) nella parte in cui, all'art.2, comma 4, aveva recepito testualmente la norma appena riportata, nonché tutti gli atti "connessi e consequenziali", ivi compresa la graduatoria finale.

Dichiarava, infine, il diritto dell'istante di vedersi utilmente collocare nella graduatoria finale al settimo posto.

Le parti ricorrenti nel giudizio di merito, ribadita, ed arricchita di nuovi spunti argomentativi, l'eccezione di difetto di giurisdizione del G.O. (disattesa dal giudice del cautelare), deduceva nuovamente infondatezza del ricorso nel merito, sostenendo che l'Amministrazione aveva dato puntuale e pedissequa attuazione alle norme contrattuali previste dal c.c.n.l. di settore, pienamente conformi ai principi più volte esternati dalla Corte Costituzionale, ed, in particolare, all'art. 15, lett. B, del contratto collettivo Ministeri del 16.2.99, recepite nel contratto integrativo del 2.12.2003, per cui tutti gli atti emessi nella procedura selettiva de qua agitur, essendo vincolati al rispetto delle dette disposizioni, dovevano ritenersi legittimi, non essendo consentite interpretazioni diverse.

Il giudice del merito, lo stesso della fase cautelare, acquisite soltanto note difensive autorizzate, con sentenza resa all'udienza del 18.1.2008, ribadiva in toto la decisione emessa in sede cautelare, confermando la

disapplicazione degli atti indicati nel dispositivo dell'ordinanza e rinnovava la declaratoria del diritto dell'istante all'utile collocazione nella graduatoria finale della selezione al settimo posto, corrispondente a quello acquisito nella graduatoria di merito.

La decisione, che ricalcava in massima parte il provvedimento cautelare, sottolineava

1) che, se anche poteva condividersi la legittimità, come sostenuto dall'Amministrazione, dell'avanzamento "per saltum", tale affermazione non corrispondeva ai principi affermati dalla Corte Costituzionale n. 194 del 2002, che aveva enunciato principi per ipotesi diverse in materia di prove concorsuali;

2) che, pur parlandosi non di vero e proprio concorso ma di selezione per progressione economica, doveva ritenersi che "il criterio di attribuire in qualche modo preferenza ai concorrenti della posizione economica contigua a quella concorsuale rispetto a quelli di posizioni economiche sottostanti appare comunque una regola avente una sua razionalità", per cui se si giustificava "una valutazione premiante alla posizione più alta e contigua rispetto a quella messa a concorso", non poteva ritenersi legittima ove impedisse ai concorrenti provenienti da posizioni più basse ogni possibilità di utile collocazione concorsuale (la sola possibilità di



partecipazione ai C1 senza quella di accedere alla posizione C3, messa a concorso, renderebbe viziata la selezione);

- 3) che il criterio di priorità , come inteso nella contrattazione integrativa, appariva legittimo se fosse stato limitato alla fruizione per i C1 di un punteggio di anzianità pari alla metà dei punti assegnati ai C2 (così dandosi un peso maggiore ai C2 rispetto ai C1 in ottemperanza a quel ruolo "determinante" assegnato dalla contrattazione collettiva nazionale alla posizione economica di provenienza), ma per una chiara duplicazione diventava illegittimo per eccessiva penalizzazione, se, con esso, si determinasse, come era poi avvenuto, lo stravolgimento della graduatoria determinato dal collocare tutti i C2, con qualsivoglia punteggio per titoli e per merito, in posizione di precedenza rispetto a tutti i C1, anche titolari di un punteggio ampiamente per titoli e per merito maggiore. L'appellato nella graduatoria di merito occupava il settimo posto, avendo conseguito il punteggio totale di 70,252 (punti 25,952 per i titoli + 44,3 per le prove), mentre nella graduatoria finale, applicandosi il criterio come enunciato, nei posti utili dal settimo al quattordicesimo dei concorrenti dichiarati vincitori sono stati collocati tutti i C2 aventi punteggi da 63,885 del 14° a 69,875 del 7° e, quindi, tutti punteggi inferiori a quello conseguito dall'Orlando.

Avverso tale sentenza le parti ricorrenti in primo grado proponevano appello con ricorso depositato il 5.5.2008, censurando la sentenza impugnata, in quanto il chiaro tenore delle norme (art. 15, lett. B) del ccnl. 16.2.99 e accordo sindacale integrativo 2.12.2003), che avevano imposto all'Amministrazione di anteporre in graduatoria il dipendente proveniente dalla posizione C2 a quello proveniente dalla posizione C1, anche se quest'ultimo avesse ottenuto un punteggio superiore, è espressione dell'opzione da parte dell'autonomia collettiva di privilegiare l'esperienza professionale maturata rispetto alla preparazione teorica dimostrata in sede di prova d'esame ed è conforme al divieto che la Corte Costituzionale aveva enunciato in ordine all'avanzamento per saltum.

In definitiva, la doglianza dell'Amministrazione si traduceva nella legittimità di attribuzione di un "criterio di precedenza in forza della professionalità acquisita dal dipendente".

Il Presidente fissava l'udienza di discussione con decreto dell'8.5.2008, notificato unitamente al ricorso alla parte appellata, che, si costituiva in giudizio, con memoria difensiva depositata il 19.10.2009, contestando in maniera analitica le argomentazioni degli appellanti e ribadendo che il ragionamento di controparte era palesemente irrazionale, iniquo ed ingiusto nonché in contrasto con il principio del merito e di quello fissato dall'art. 97 Cost..



Insisteva nelle illegittimità come denunciate in prime cure, essendo stata "ipervalutata l'anzianità di servizio a scapito del merito e riconosciuta una indebita ed arbitraria priorità e preferenza ad una circoscritta categoria di dipendenti a cagione della loro posizione personale", determinandosi così la inutilità della partecipazione al concorso del personale C1 a prescindere dai loro effettivi meriti e professionalità.

Riproponeva, da ultimo, la illegittimità anche dell'art. 15, lett. B), punto b) del c.c.n.l. oltre a quella ritenuta dal primo giudice, concludendo come da epigrafe.

La Corte, all'odierna udienza, decideva la causa con la pubblica lettura del dispositivo della presente sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello é infondato e, sia pure con necessaria correzione ed integrazione della motivazione, va rigettato, con la conferma della decisione gravata, che non discende dalla illegittimità della disposizione della contrattazione collettiva integrativa di Amministrazione del 2.12.2003 concernente la previsione della priorità in ogni caso per i candidati provenienti dalla posizione economica immediatamente inferiore (ai sensi dell'art. 15, lett. B), punto b) del precitato c.c.n.l.) nella collocazione nelle graduatorie finali delle procedure selettive per le posizioni economiche C3 e B3 (e dalla illegittimità conseguenziale dei



provvedimenti assunti dall'Amministrazione nei quali la disposizione incriminata era stata trasfusa), bensì dalla non corretta interpretazione della disposizione medesima e dalla conseguenziale sua errata applicazione come attuata anche nella procedura selettiva per cui è causa, che concerne la progressione economica interna alla fascia contrattuale "C" di cui al c.c.n.l. 1998/2001 del Comparto Ministeri.

~~In via preliminare, va evidenziato che, in mancanza di impugnazione, è~~ coperta da giudicato la statuizione di rigetto della eccezione di carenza di giurisdizione dell'A.G.O., statuizione, peraltro, corretta, come testimoniano anche le recentissime specifiche sentenze n. 26925 del 31.10.2008 e n. 23329 del 4.11.2009 delle Sezioni Unite della Cassazione, che hanno ritenuto, in conformità con numerose precedenti decisioni, che in tema di lavoro pubblico contrattualizzato e ai fini del riparto della giurisdizione, atteso che le progressioni - secondo disposizioni di legge o di contratto collettivo - all'interno di ciascuna area professionale o categoria, sia comportanti l'acquisizione di posizioni retributive più elevate che di qualifiche superiori, non rientrano nelle procedure concorsuali (art. 63, comma 4, d. lgs. n. 165 del 2001) ma nelle procedure che l'amministrazione pone in essere con le capacità e i poteri di diritto privato del datore di lavoro, spetta alla giurisdizione ordinaria la controversia concernente l'esclusione dalla procedura di riqualificazione interna indetta dal Ministero della Giustizia

- Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria - per la copertura di posti dell'area C, posizione economica C3, profilo professionale di "esperto informatico", riservata al personale dipendente dell'amministrazione già inquadrato nelle posizioni economiche C1 e C2 della stessa area.

Procedendo alla disamina del gravame, è opportuno premettere che il giudice di legittimità (Cass. n. 4505/2008) ha ritenuto _____

- 1) che i contratti integrativi - attivati dalle amministrazioni sulle singole materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono - non sono sottoscritti dall'ARAN ma dalle singole amministrazioni, sicché gli stessi, se pure parametrati al territorio nazionale in ragione dell'amministrazione interessata, hanno una dimensione sempre di carattere decentrato rispetto al comparto e
- 2) che a tali contratti non si applica né la procedura di interpretazione consensuale di cui all'art. 64 del d.lgs. n. 165 del 2001 - la quale può essere promossa solo per i contratti di comparto (in quanto è solo per questi che l'ARAN svolge attività negoziale) - né la procedura "ex" art. 420 bis cod. proc. civ. , la quale, pur avendo portata generale, riguarda solo i contratti ed accordi collettivi rispetto ai quali il contratto integrativo si pone in posizione di alterità nazionali;



3) il canone costituzionale della ragionevole durata del processo, coniugato con quello dell'immediatezza della tutela giurisdizionale (art. 24 Cost.), orienta l'interpretazione dell'art. 420-bis cod. proc. civ. nel senso, confortato anche da argomenti di interpretazione letterale, che tale disposizione trova applicazione solo nel giudizio di primo grado e non anche in quello d'appello, in sintonia con le scelte del legislatore delegato (d.lgs. n. 40 del 2006) che, più in generale, ha limitato la possibilità di ricorso immediato per cassazione avverso sentenze non definitive rese in grado d'appello, lasciando invece inalterata la disciplina dell'impugnazione immediata delle sentenze non definitive rese in primo grado (Cass. 3770/2007 e. 5230/2007).

Consegue che, essendo preclusa la strada dell'accertamento pregiudiziale, questa Corte ha proceduto alla interpretazione della norma pattizia integrativa, al fine della verifica della denunciata illegittimità, non omettendo una dovuta riflessione sull'art. 15 del c.c.n.l. 16.2.99 Ministeri, del quale è stata riproposta in questa sede la denuncia di illegittimità, questione da ritenersi ampiamente superata dopo che le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione (con la menzionata recentissima sentenza n. 23329/2009) hanno ritenuto perfettamente legittima la norma contrattuale

La Corte Suprema ha statuito che l'art. 15 del contratto collettivo 1998-2001 del comparto Ministeri, che disciplina i passaggi interni nell'ambito



di ciascuna area professionale, non esclude la partecipazione dei dipendenti appartenenti a posizioni non immediatamente inferiori a quelle di accesso, stante l'esplicita rilevanza, ai fini della graduatoria, della posizione di provenienza e il valore meramente descrittivo del passaggio dalla posizione "C2" alla posizione "C3" nella tabella riepilogativa dei passaggi interni; inoltre, il passaggio, riferito a posizioni economiche all'interno di una medesima area, è limitato ai posti preventivamente individuati, all'esito di un percorso di riqualificazione nell'ambito di un procedimento selettivo per esami e titoli, sicché l'accesso "per saltum" previsto dalla menzionata disposizione contrattuale, condizionato agli esiti del corso e dell'esame finale e all'utile collocazione nella graduatoria di merito, non presenta profili di contrasto con i principi costituzionali, in particolare con l'art. 97 Cost., posto che non implica la progressione del personale dipendente in modo automatico e generalizzato o l'automatica valorizzazione della sola anzianità.

Nella specie, la S.C., previa affermazione della giurisdizione del giudice ordinario nella controversia concernente l'esclusione dalla partecipazione al corso di riqualificazione per il passaggio dalla posizione economica "C1" alla posizione economica "C3", indetto in attuazione dell'accordo integrativo del contratto collettivo del



comparto ministeri per il quadriennio 1998/2001, sul presupposto che si trattasse di progressione all'interno della stessa area professionale, decidendo nel merito ha esaminato direttamente la menzionata disposizione contrattuale, in attuazione della quale la P.A. aveva dato corso alla procedura di riqualificazione, ed ha, pertanto, confermato la decisione della corte territoriale che aveva escluso la violazione del divieto di promozione "per saltum".

Passando alla trattazione dei merito, la Suprema Corte, ha, preliminarmente, evidenziato che sussisteva l'ammissibilità dell'esame del contratto collettivo 1998-2001, ancorché non depositato in giudizio, in omaggio all'indirizzo già espresso con riferimento al ricorso per regolamento preventivo della giurisdizione, in un caso in cui l'individuazione del giudice presupponeva l'esame del contratto collettivo di diritto pubblico, nel senso che la mancata produzione di tale contratto non può comportare l'improcedibilità del ricorso (cfr. Cass. sez. un., n. 21568 del 2009, ord.),

Ed invero, seguendo le Sezioni Unite, con il D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, attuativo della delega di cui alla L. 14 maggio 2005, n. 80, il Legislatore ha attribuito alla Corte di cassazione, anche per i rapporti di lavoro di diritto comune, la funzione di controllare la corretta applicazione della contrattazione collettiva, in sede di impugnazione della decisione di merito, ovvero in sede di impugnazione della



decisione pregiudiziale limitata all'interpretazione dei contratti collettivi, avendo,

- a) da una parte, l'art. 2 di tale decreto legislativo modificato l'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, prevedendo che le sentenze di merito possano essere impugnate, oltre che per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, anche per violazione o ~~fai sa~~ ~~applicazione dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro e,~~
- b) dall'altra, l'art 18 dello stesso decreto, introducendo l'art. 420- bis c.p.c., previsto il ricorso immediato per cassazione avverso le sentenze emesse dal giudice del lavoro che risolvono in via pregiudiziale una questione concernente l'efficaci a, la validità o l'interpretazione delle clausole di un contratto o accordo collettivo nazionale, così che
- c) per tali contratti, la cui formazione è peraltro soggetta ad un procedimento speciale e alla verifica della Corte dei Conti in relazione alla compatibilità economica dei costi previsti, l'esigenza di certezza e di conoscenza da parte del giudice fosse già realizzata, in maniera autonoma, mediante la previsione della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 47, comma 8, si che la successiva previsione introdotta dal D.Lgs. n. 40 del 2006, debba considerarsi riferita ai contratti collettivi di diritto



comune, la cui conoscenza in giudizio era dapprima rimessa all'iniziativa delle parti oppure al potere officioso del giudice.

Il giudice di legittimità ha ritenuto che l'esame diretto del contratto collettivo consente di ritenere che

- 1) l'art. 15 del c.c.n.l. 1998-2001 del comparto Ministeri, nel disciplinare i passaggi interni nell'ambito di ciascuna area professionale, dispone che il passaggio da una posizione all'altra avvenga nei limiti dei posti mediante percorsi di qualificazione e di aggiornamento professionale con esame finale, al termine dei quali viene considerato elemento determinante la posizione economica di provenienza, mentre la pregressa esperienza e i titoli di studio e professionali assumono rilievo come elementi utili;
- 2) la disposizione non esclude affatto che ai percorsi preordinati al passaggio di posizione possano partecipare i dipendenti appartenenti a posizioni non immediatamente inferiori a quelle di accesso, dovendosi osservare, al contrario, che l'estensione della partecipazione a tutti i dipendenti dell'area professionale è esplicitata nella previsione di una rilevanza determinante, ai fini della graduatoria, della posizione di provenienza;
- 3) la previsione collettiva non mostra profili di contrasto con i principi costituzionali, tali da renderla invalida e priva di efficacia, non sussistendo contrasto con il principio di cui all'art. 97 Cost., riferito



all'accesso alle carriere e alle promozioni dei dipendenti pubblici, così come definito dalla Corte costituzionale mediante la dichiarazione di illegittimità costituzionale della L. n. 549 del 1995, art. 3 (cfr. Corte cost. n. 1. del 1999; n. 194 del 2002);

4) il principio emergente in materia è che l'accesso a funzioni più elevate, cioè il passaggio ad una area o fascia funzionale superiore, determina una forma di reclutamento soggetta alla regola del pubblico concorso, si che sono da ritenere illegittime le norme che stabiliscano il passaggio alle aree o fasce superiori, in deroga alla regola generale, o comunque non prevedano alcun criterio selettivo, o verifiche attitudinali idonee a garantire l'accertamento dell'idoneità dei candidati in relazione ai posti da coprire, così realizzando un automatico e generalizzato scivolamento in alto del personale dipendente; e in tale illegittimità risulta certamente coinvolta anche la partecipazione alle procedure interne, non propriamente concorsuali, finalizzate all'accesso ad aree o fasce superiori, dei dipendenti appartenenti ad aree o fasce non immediatamente inferiori rispetto a quelle di accesso, ove ciò finisca per determinare una rilevanza automatica dell'anzianità;

5) una tale eventualità non ricorre nella fattispecie disciplinata dall'art. 15 del contratto collettivo in esame, in cui il passaggio non si riferisce a diverse aree funzionali, bensì a posizioni economiche

all'interno di una medesima area, ed è comunque limitato ad un certo numero di posti, preventivamente individuato, e in cui, peraltro, il percorso di riqualificazione non conduce automaticamente alla promozione dei partecipanti, ma prevede una selezione mediante esami e titoli, sì che l'accesso per saltum dei dipendenti di posizione non immediatamente inferiore non scaturisce affatto da una progressione automatica in base all'anzianità, ma è condizionato all'esito del corso e dell'esame finale e all'utile collocazione nella graduatoria di merito, realizzando dunque una eventualità di avanzamento del tutto opposta alla promozione ritenuta illegittima in base ai richiamati principi costituzionali.

Assodata la legittimità della norma pattizia in discussione, riguardata anche con riferimento alla formazione, all'esito della procedura, di una graduatoria per la formulazione della quale sarà considerato elemento determinante la posizione economica di provenienza, non resta che passare all'esame della disposizione del contratto collettivo integrativo del 2.12.2003, stipulato in adempimento dell'art. 20, lett. A) del c.c.n.l. Comparto Ministeri 1998/2001, per verificare, una volta che la fonte primaria ha trovato l'avallo dal giudice di legittimità (il che assume un rilievo importante), se è stata rispettata, nella fonte secondaria, l'effettiva volontà negoziale, nel senso di stabilire se quell'"elemento determinante" (assegnato alla posizione economica di provenienza per



la definizione della graduatoria) abbia trovato adeguata e corretta traduzione nel contratto integrativo.

Orbene, sulla premessa che in tema di interpretazione dei contratti collettivi, l'art. 1362 cod. civ. impone all'interprete di indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti senza limitarsi al senso letterale delle parole, in ciò differenziandosi dall'art. 12 delle preleggi che, nell'interpretazione della legge, assegna un valore prioritario al dato letterale, individuando, quale ulteriore elemento, l'intenzione del legislatore.

Il processo ermeneutico nella fattispecie in esame conduce inesorabilmente a ritenere che la norma dell'accordo integrativo è stata formulata in maniera pienamente corretta e rispettosa della volontà negoziale, soltanto che la si interpreti in maniera lineare e senza stravolgimenti, facendo anche tesoro del significato pregnante delle parole utilizzate dalle parti.

Ritiene il Collegio che l'aver previsto

- a) una valutazione differenziata dell'anzianità di servizio con l'assegnazione di 1 punto per ogni anno effettivo prestato nella qualifica immediatamente inferiore a quella in concorso (nella specie ai C2) e di 0,50 per ogni anno prestato in qualifiche inferiori;



b) la priorità, ai fini della collocazione nella graduatoria finale delle procedure selettive, ai candidati provenienti dalla posizione economica immediatamente inferiore,

può ritenersi ottemperante della norma contrattuale "primaria" soltanto se alla detta "priorità" (e il senso letterale della parola utilizzata – che significa "diritto a venire prima in una scala di importanza" - è certamente di conforto) si assegna il significato di "anteriorità", **ma a parità di punteggio**; solo così la disposizione, riguardata sotto il duplice aspetto di cui alle precedenti lett. a) e b), attuativa **dell'elemento determinante** assume una piena legittimità, in quanto traduce rispettosamente la volontà negoziale di dare peso all'esperienza professionale acquisita, non disgiunta dalle capacità personali, come estrinsecatesi attraverso i titoli diversi dall'anzianità di servizio, il percorso formativo e le prove finali e senza che si possa sospettare che "l'accesso per saltum" sia stato consentito in via soltanto virtuale e che risultasse di fatto inutile la partecipazione alla selezione dei dipendenti appartenenti a posizioni non immediatamente inferiori a quelle di accesso, destinati a soccombere sempre e comunque e a prescindere dalla loro professionalità e dai propri meriti.

La disposizione, così interpretata, viene ad assumere, come detto, piena legittimità, continuando a porsi come "espressione dell'opzione da parte dell'autonomia collettiva di privilegiare l'esperienza

professionale maturata rispetto alla preparazione teorica dimostrata in sede di prova d'esame".

L'errata interpretazione della norma del contratto integrativo data dall'Amministrazione, come trasfusa negli atti consequenziali relativi alla procedura selettiva esaminata a partire dal bando del concorso (decreto 24.12.2004 n. 130 del Segretario generale della Giustizia Amministrativa) e come attuata con la graduatoria finale (approvata con decreto n. 142 del 28.11.2006 del Segretario generale della Giustizia Amministrativa), impone, comunque, la disapplicazione dei detti atti, con la declaratoria del diritto dell'Orlando a mantenere la settima posizione in graduatoria, non potendo alcuno dei C2 vantare un punteggio pari a quello conseguito dall'appellato (70,252).

Meritano conferma, pertanto, nei limiti anzidetti le statuizioni assunte dal primo giudice.

Ricorrono, da ultimo, giusti motivi, connessi alle numerose e complesse questioni trattate, per compensare per intero tra le parti le spese del presente grado del giudizio..

P.Q.M.

La Corte di Appello di Salerno, Sezione lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio di appello iscritto al n° 540 del ruolo generale appelli lavoro dell'anno 2008, promosso dal Consiglio di Stato e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona dei rispettivi legali




rappresentanti, contro Orlando Giuseppe avverso la sentenza n. 104/2008 del Giudice del lavoro del Tribunale di Salerno:

1) ritenuta non corretta l'interpretazione della norma pattizia di cui al contratto collettivo integrativo di amministrazione del 2.12.2003, come trasfusa nei consequenziali provvedimenti assunti dall'Amministrazione, rigetta l'appello;

2) ~~compensa per intero tra le parti le spese del presente grado del~~
giudizio.

Salerno, 17.3.2010.

Il Presidente estensore



IL CANCELLIERE C2
Dott.ssa Alda ANODEC



CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SEZIONE LAVORO

12 APR. 2010

Depositato nella Cancelleria
della Sezione

